

il Ponte

per la solidarietà e la cooperazione civile

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - (Denominazione e sede)

1. L'Associazione di Volontariato ONLUS denominata "il Ponte per la solidarietà e la cooperazione civile" (di seguito "l'Associazione"), ha sede legale in Roma.

- Art. 2 - (Carattere dell'Associazione)

1. L'Associazione:
 - a) persegue esclusivamente finalità di carattere sociale;
 - b) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
 - c) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - d) in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'Organismo di Controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Art. 3 - (Finalità e aree di intervento)

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Le principali aree d'intervento dell'Associazione sono quelle dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della promozione della solidarietà e della cultura, con una particolare attenzione ai più giovani.

- Art. 4 - (Modifiche allo Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria: è necessaria la maggioranza più uno dei soci presenti e/o rappresentati aventi diritto di voto in deroga a quanto stabilito nell'Art. 12.

ITOLO II I SOCI

- Art. 5 - (Categorie)

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione.
2. L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
 - a) soci volontari;
 - b) soci sostenitori;
 - c) soci onorari.
3. L'Assemblea stabilisce nel Regolamento dell'Associazione le caratteristiche delle differenti categorie dei soci.

- Art. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

1. Il socio accetta il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione in conformità dello stesso.
2. Il socio ha il diritto di esprimere il proprio voto nell'Assemblea Generale e ricoprire ove eletto, le cariche sociali, in modo gratuito.
3. Il socio si impegna per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, collaborando in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro.

- Art. 7 - (Durata del rapporto associativo)

1. La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:
 - a) per dimissioni;
 - b) per esclusione.
2. Il socio che contravviene alle norme stabilite nello Statuto o la cui condotta dovesse recare danno all'Associazione può essere escluso dall'Associazione.
3. La perdita della qualifica di socio non dà diritto di ripetere i contributi versati al Fondo Comune, né di richiedere la divisione dello stesso.

TITOLO III GLI ORGANI

- Art. 8 -

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario Generale.

Capo I Assemblea Generale

- Art. 9 - (Costituzione)

1. L'Assemblea Generale è il massimo organo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è costituita dai soci onorari e dai soci volontari e dai soci sostenitori: gli ultimi due devono essere in regola, alla data di convocazione, con i versamenti della quota di iscrizione.

- Art. 10 - (Convocazione)

1. L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta scritta la metà più uno dei soci in regola con i versamenti di cui all'art. 9 ovvero il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere reso pubblico, almeno con affissione della convocazione nella bacheca sociale.

- Art. 11 - (Attribuzioni)

1. L'Assemblea Generale in sede ordinaria:
 - a) definisce le linee programmatiche;
 - b) approva il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio annuale preventivo;
 - c) approva il Regolamento dell'Associazione.
 - d) elegge ogni cinque anni il Consiglio Direttivo;
 - e) elegge ogni cinque anni il Tesoriere, il Collegio dei Revisori Contabili ed il Collegio dei Probiviri;
 - f) delibera, su proposta del Consiglio, sulle quote di iscrizione;
 - g) delibera sullo scioglimento del Consiglio Direttivo;
 - h) provvede alla sostituzione dei consiglieri dimissionari o dimissionati qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo;
 - i) delibera sul parere formulato dal Collegio dei Probiviri, in merito alla esclusione o alla revoca del mandato ad un socio inadempiente;
 - j) delibera su qualsiasi altro argomento di carattere ordinario inerente agli scopi e all'attività dell'Associazione.
2. In sede straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
 - c) delibera sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
 - d) delibera su eventuali contributi straordinari da parte dei soci.

- Art. 12 - (Validità e deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi sia la presenza e/o la rappresentanza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati.
2. L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi sia la presenza e/o la rappresentanza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza e/o la rappresentanza di almeno un terzo dei soci.
3. Le delibere sono prese con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati.
4. Le deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Capo II Consiglio Direttivo

- Art. 13 - (Costituzione e convocazione)

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri eletti dall'Assemblea fra i soci iscritti all'Associazione.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque sino alla nomina del nuovo organo direttivo.
3. Prima di tale scadenza l'Assemblea Ordinaria, può deliberare lo scioglimento del Consiglio.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre dei consiglieri o dal Presidente.

- Art. 14 - (Attribuzioni)

1. Spetta al Consiglio Direttivo l'attuazione delle linee programmatiche e delle politiche gestionali dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) elegge il Presidente;
 - b) nomina il Segretario Generale;
 - c) redige e propone all'Assemblea il regolamento dell'Associazione stessa;
 - d) delibera sulla domanda di adesione all'Associazione formulata dal richiedente;
 - e) propone all'Assemblea l'entità delle quote di iscrizione e le quote annuali;
 - f) propone in sede di Assemblea Ordinaria le linee programmatiche dell'Associazione;
 - g) provvede alla attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
 - h) definisce le opportune azioni operative necessarie alla piena realizzazione delle linee programmatiche definite dall'Assemblea;
 - i) delibera in merito all'adesione dei soci onorari;
 - j) delibera sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, donazioni e lasciti all'Associazione e sulla utilizzazione dei proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali;
 - k) al fine di meglio qualificare l'attività dell'Associazione, delibera in merito all'attivazione di rapporti di lavoro con terzi, non soci;
 - l) fissa i limiti del rimborso delle spese sostenute dai soci nell'esercizio delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità associative.

- Art. 15 - (Deliberazioni)

1. Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno tre consiglieri.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Consigliere con maggiore anzianità in termini d'adesione all'Associazione.

Capo III
Il Presidente

- Art. 16 -
(Elezione)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i membri che lo compongono.

- Art. 17 -
(Attribuzioni)

1. Il Presidente presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio Direttivo.
2. Al Presidente spettano le seguenti funzioni:
 - a) la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) il controllo dell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale ai sensi di quanto disposto dall'art. 10.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di adesione all'Associazione.

- Art. 19 -
(Il Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente.
2. Il Segretario Generale può anche non essere socio dell'Associazione.
3. Al Segretario Generale spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'attuazione dei programmi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
 - b) la gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione;
 - c) la rappresentanza sociale dell'Associazione presso terzi;
 - d) la direzione ed il coordinamento della segreteria;
 - e) la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci;
 - f) il disbrigo della corrispondenza;
 - g) la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - h) la gestione, d'intesa con il Tesoriere, delle iscrizioni all'Associazione;
 - i) la gestione del personale.
4. Il Segretario Generale dispone l'accesso ai documenti dell'Associazione.
5. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Capo IV
Tesoriere – Revisori Contabili – Collegio dei Proviviri

- Art. 20 -
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea Ordinaria.
2. Il Tesoriere può anche non essere socio dell'Associazione.
3. Al Tesoriere spettano le seguenti funzioni:
 - a) la gestione contabile dell'Associazione;
 - b) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consultivo;
 - c) la tenuta dei registri e della contabilità della Associazione;
 - d) la conservazione della documentazione;
 - e) la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;
4. La gestione contabile viene chiusa al 31 dicembre di ogni anno solare.
6. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

- Art. 21 -
(Revisori Contabili)

1. I Revisori Contabili sono eletti dall'Assemblea Ordinaria in numero di tre effettivi, più due supplenti.
2. I Revisori Contabili possono anche non essere soci dell'Associazione.

- Art. 22 -
(Collegio dei Proviviri)

1. Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i soci dell'Associazione.
2. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di esaminare e dirimere tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Il Collegio dei Proviviri propone all'Assemblea Ordinaria l'esclusione del socio inadempiente di cui all'art. 7, n.2.

TITOLO IV
FONDO SOCIALE

- Art. 23 -
(Costituzione)

1. Il fondo economico dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote di iscrizione;
 - b) da eventuali contributi straordinari;
 - c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali e da enti e/o organismi pubblici più in generale;
 - d) da contributi di enti, società e/o organizzazioni private;
 - e) da profitti di attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
 - f) da rendite del proprio patrimonio;
 - g) da erogazioni liberali degli associati o di terzi;
 - h) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie.

- Art. 24 -
(Rimborsi, dipendenti e collaboratori)

1. L'attività prestata dai soci non può essere retribuita.
2. L'attività dei soci è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto patrimoniale con l'Associazione stessa.
3. Al socio sono rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ove ricorrano i presupposti ed entro i limiti di legge.
4. Per il perseguimento dello scopo sociale l'Associazione, su delibera del Consiglio, può giovare delle prestazioni retribuite di terzi non soci, al fine di meglio qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO V
IL BILANCIO

- Art. 25 -
(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione sono annuali e vengono redatti dal Tesoriere.
2. Il bilancio consuntivo contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, compresi i beni, i contributi, le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, i lasciti testamentari ed i proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
3. Il bilancio preventivo contiene, suddivise in singole voci, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

- Art. 26 -
(Controllo e approvazione dei bilanci)

1. Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono controllati dal Collegio dei Revisori Contabili.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese e/o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.
4. Ogni anno devono essere redatti a cura del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo che il Consiglio sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà a maggioranza di voti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 27 -
(Gratuità e durata del mandato)

1. Le cariche sociali sono gratuite.
2. Ogni mandato è quinquennale.
3. Ogni socio mandatario ha la piena facoltà di rassegnare le dimissioni dal suo incarico sociale. In tal caso spetterà al Consiglio Direttivo provvedere, con delibera, alla sua sostituzione.
4. Il mandatario così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea, la quale potrà confermare o meno la nomina: nel secondo caso provvederà ad una nuova elezione.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea Ordinaria perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

- Art. 28 -
(Revoca del mandato)

1. La revoca del mandato può avvenire per gravi inadempienze degli obblighi statutari, provato vizio di gestione, violazione degli Artt. 314, 317, 318, 319 del codice penale.
2. La revoca, motivata e proposta dal Collegio dei Probiviri, è deliberata dall'Assemblea Ordinaria in base a quanto stabilito dall'art. 11.

- Art. 29 -
(Liquidazione)

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria che lo delibera, nomina un liquidatore e detta le norme per la devoluzione dell'attivo netto risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione.
4. La devoluzione dell'attivo dovrà comunque avvenire a favore di una organizzazione operante nel settore sociale e con chiara natura *no profit* da definire comunque in sede di Assemblea.